



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLE CAMONICA**

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI A
FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA
PANDEMIA DA COVID-19**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 02 del 25/02/2021

A – RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 328/2000, art. 16, comma 4

La “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che, nell’ambito degli interventi indirizzati a sostenere le responsabilità individuali a familiari, i Comuni/Unione di Comuni possono concedere, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, “prestiti sull’onore”, consistenti in finanziamenti a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.

B – TIPOLOGIE DI AIUTO FINANZIARIO

I contributi sono finalizzati al sostegno economico di cittadini residenti nei Comuni dell’Unione che si trovano in condizione di grave difficoltà nell’affrontare i bisogni primari della vita direttamente conseguenti alle limitazioni nell’esercizio dell’attività lavorativa, dipendente o autonoma, disposte dai provvedimenti di contenimento del rischio da contagio da Covid-19.

1.B CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’importo dell’aiuto è di massimo € 3.000,00 graduabile in base alla composizione e alle difficoltà del nucleo familiare.

L’accertamento dello stato di bisogno è effettuato dal servizio sociale di base mediante apposita relazione.

L’erogazione del contributo è subordinata all’assenso degli organi comunali competenti in materia di servizi sociali.

2.B PRESTITO SULL’ONORE

E’ un prestito di denaro, senza interessi, a carico del beneficiario.

Chi richiede il prestito restituisce solo le rate equivalenti alla somma ottenuta a prestito, mentre l’Unione dei Comuni, si fa carico del pagamento anticipato degli interessi.

L’ammontare di ogni prestito non può superare la somma di € 5.000,00, restituibili in un massimo di 50 mesi a partire dall’annualità successiva all’erogazione del prestito.

C – FINALITA’ DEL PRESTITO SULL’ONORE

L’intervento “prestiti sull’onore” è finalizzato ad interventi di supporto economico a situazioni familiari e personali generate dall’assenza di reddito dovuta al blocco delle attività lavorative conseguenti alla pandemia da Covid-19.

Tale sostegno si identifica sostanzialmente nella concessione del prestito, a tasso zero, che fonda il patto di restituzione sull’accordo tra il beneficiario e l’Unione dei Comuni che assegna valore fondamentale all’impegno etico di restituzione, assunto dal richiedente.

D – DESTINATARI

Il “prestito sull’onore” può essere concesso a nuclei familiari mono reddito che siano privi di retribuzione a causa del blocco dell’attività lavorativa, dipendente o autonoma, disposto dai provvedimenti di contenimento del rischio da contagio da Covid-19 e che dimostrino di avere delle oggettive difficoltà economiche nel sostentamento del proprio nucleo familiare.

A titolo esemplificativo posso beneficiare del prestito: i lavoratori dipendenti, soprattutto se precari, del settore dei servizi e del turismo (impianti di risalita, ristorazione, pubblici esercizi, terziario) e dei settori a questo collegati.

E – CRITERI D'ACCESSO

Il possesso dei requisiti per accedere al prestito saranno valutati dal Servizio sociale di base mediante apposita relazione.

L'accesso al prestito è subordinato all'assenso degli organi comunali competenti in materia di servizi sociali.

F – PROCEDURA PER LA RICHIESTA

Le domande vengono presentate presso il protocollo dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica sita a Ponte di Legno - Via Salimmo n. 3.

Ciascun cittadino potrà presentare domanda per entrambe le misure; l'ammissione ai benefici è alternativa tra le misure previste ai punti 1.B e 2.B.

La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al **15 marzo 2021**.

Con successivi provvedimenti della Giunta esecutiva si potrà disporre la proroga dei suddetti termini o stabilire ulteriori finestre di presentazione delle domande.

G – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PRESTITO

Il prestito è erogato dall'Unione dei Comuni che provvederà anche al recupero delle quote sulla base degli accordi sottoscritti con i beneficiari.

Qualora l'importo delle richieste lo rendesse necessario, la Giunta esecutiva potrà convenzionarsi con una Banca per l'erogazione dei prestiti; in tal caso i relativi interessi sono a carico dell'Unione stessa.

Entità del prestito: l'importo deve essere fissato entro il limite minimo di € 500,00 e quello massimo di € 5.000,00 e concordato fra le parti contraenti sulla base delle possibilità di restituzione del prestito.

H - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Servizio Sociale provvede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii., e alla verifica sull'effettivo utilizzo del prestito erogato per le finalità per le quali è stato concesso.

I – DECADENZA

La mancata rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione accertata, nonché l'utilizzo difforme del prestito, determinano la decadenza del diritto al beneficio.

Pertanto l'Unione potrà procedere al recupero delle somme erogate compresi gli interessi legali già versati.